



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 25/05/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
con motivazione contestuale
ex art. 429 c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2692/2019 RG avente ad oggetto: " Risarcimento danni da infortunio "

TRA

F P R - rappresentato e difeso dagli Avvocati VALVERI MASSIMILIANO e VALVERI GIULIA ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente

E

NEW WORLD SERVICE SRL in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dagli Avvocati BLONDA IVANA e NORDIO BENIAMINO ed elettivamente domiciliata in VIA S.ORSATO, 8 30175 VENEZIA MARGHERA,
-resistente

ED ALTRESI'

ISOLFIN S.p.A. in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avv. BISERNI CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

GENERALI ITALIA S.p.A. in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avv. DE LUIGI GIORGIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-terza chiamata

E DI

ZURICH INSURANCE - GRUPPO ZURICH ITALIA in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avv. CESARE ANDREA ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione
-terza chiamata

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18/12/2019 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha dedotto di essere stato dipendente di New World Service s.r.l., subappaltatrice di Isolfin s.r.l. presso il cantiere di FINCANTIERI in Marghera dal 4.6.2018 al 5.10.2018 e di essersi infortunato la sera del 6 poi corretto in 5.9.2018; che la responsabilità era da iscrivere alla datrice di lavoro New World Service e alla subappaltante Isolfin s.r.l. e chiede pertanto « Nel merito: in relazione ai fatti di causa esposti in premesse e narrativa del presente atto, accertare incidentalmente la sussistenza della fattispecie integrante gli estremi di reato a carico dei convenuti e, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuti nel sinistro occorso al ricorrente in data 6.9.2018, condannare i convenuti in solido tra loro come sopra generalizzati, a pagare al ricorrente la somma di € 16.839,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti nell'infortunio de quo, come indicati al punto 17) del presente atto, ovvero la diversa somma – maggiore o minore – che potrà risultare di giustizia in corso di causa. Con vittoria di spese, spese generali al 15% ex DM 55/14 e competenze».

Nel costituirsi NEW WORLD SERVICE S.R.L. ha contestata la fondatezza della pretesa del ricorrente ed ha chiesto « NEL MERITO: respingersi le domande svolte dal ricorrente, Signor R P F , nei confronti della società New World Service S.r.l. perché inammissibili e/o comunque infondate; NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del ricorrente ex art. 1227 c.c. e per l'effetto ridurre il risarcimento del danno secondo quanto ritenuto di giustizia e/o di equità; IN OGNI CASO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare il terzo ZURICH INSURANCE – GRUPPO ZURICH ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore tenuto a manlevare la società New World Service S.r.l. delle pretese avanzate dal signor Ruggeri e per l'effetto condannare ZURICH INSURANCE – GRUPPO ZURICH ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente quanto eventualmente tenuto a pagare New World Service s.r.l. in favore di quest'ultimo e comunque con refusione delle spese di lite ex art. 1917, comma 3 e 4 c.c.; IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare il diritto della resistente New World Service s.r.l. al pagamento a carico del signor Ruggeri dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso pari ad euro 404,93 per le motivazioni in premessa e per l'effetto condannare il ricorrente a pagare l'importo di euro 404,93 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, oltre che il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari».

Si è altresì costituita Isolfin s.r.l. contestando ugualmente la pretesa del ricorrente e chiedendo « Ogni contraria istanza disattesa e reietta, previa chiamata in causa delle Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Mogliano Veneto (TV)

in via Marocchese 14, ex artt. 106 e 420 c.p.c. e fissazione di nuova udienza, con notifica nel rispetto dei termini di legge del ricorso introduttivo, della presente memoria di costituzione e del provvedimento autorizzativo alla chiamata, onde consentire la costituzione in giudizio dei terzi chiamati in causa nei termini di rito, Voglia il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda nei confronti di Isolfin Spa, per carenza di legittimazione passiva/titolarità del rapporto dedotto in giudizio; nel merito, in via principale respingere ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti di Isolfin Spa in quanto infondata in fatto ed in diritto. In subordine, ritenuta comunque la concorsuale responsabilità del ricorrente ex art. 1227 c.c., accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di New World Service Srl in persona del legale rappresentante pro tempore in ordine ai danni subiti dal ricorrente e per l'effetto dichiararla tenuta e condannarla in via esclusiva al risarcimento dei danni; in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, ritenuta la concorsuale responsabilità del ricorrente, ridotto conseguentemente il risarcimento nella corrispondente misura ex art. 1227 c.c., in caso di accertata concorsuale responsabilità di New World Service S.r.l. e Isolfin Spa, graduare le percentuali di colpa attribuibili alle stesse e, conseguentemente, dichiarare New World Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a corrispondere direttamente al danneggiato le somme dovute per responsabilità ascrivibile alla medesima New World Service S.r.l. con esclusione di ogni solidarietà, ovvero in caso di ritenuta solidarietà, previa graduazione delle responsabilità, condannare New World Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad Isolfin Spa le somme che quest'ultima dovesse essere costretta a versare al ricorrente. In ogni caso dichiarare tenuta Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevata la Isolfin Spa da qualsiasi somma dovesse essere condannata a versare, condannandola al pagamento diretto nei confronti del ricorrente ex art. 1917 c. 2 c.c. e comunque con rifusione delle spese di lite ex art. 1917 commi 3° e 4° c.c. Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge".

Autorizzate la chiamate in causa, si è costituita altresì GENERALI ITALIA S.p.A. chiedendo «In via preliminare e nel merito: dichiarare l'inammissibilità della domanda nei confronti di ISOLFAN S.p.A. per carenza di legittimazione passiva/titolarità del rapporto controverso e, comunque, respingere in toto le domande nei confronti della Società assicurata in quanto infondata in fatto ed in diritto anche in applicazione dell'art. 1227 C.C. Spese integralmente rifuise oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge. In subordine, ridursi e moderarsi le domande anche avuto riguardo al rilevante concorso di colpa del Sig. F

F R . Spese quantomeno compensate. Nel merito, rispetto alla domanda di garanzia formulata da ISOLFAN S.p.A.: Accertarsi e dichiararsi, nel caso di specie, l'inoperatività della polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" n° 370073359 contratta da

Isolfin S.p.A. per i motivi tutti dedotti e in particolare in forza dell'art. 1, lett. "B)", comma 2° delle C.G.A. _ Spese integralmente rifuse, oltre a spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge. In denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza qualora venisse accertato un grado di invalidità maggiore della soglia del 6%, limitarsi la condanna di Generali Italia S.p.A. alla sola quota di responsabilità ascrivibile a Isolfin S.p.A. senza vincolo di solidarietà e diritto di regresso nei confronti degli eventuali co-obbligati per quanto dovesse essere corrisposto oltre tale quota; accertarsi e dichiararsi, altresì, l'applicazione in ogni caso della franchigia di € 3.000,00 (di cui alla lett. B.03 "FRANCHIGIA RCO" delle "CLAUSOLE SPECIALI RCO" di cui alle Condizioni Particolari di Polizza), con diritto di regresso da parte della solvente Compagnia di assicurazione nei confronti della Società assicurata e, comunque, l'operatività secondo i massimali, le eccezioni e le ulteriori franchigie. Con riserva di ripetizione in ipotesi di azione di surroga formulata da INAIL. Spese quantomeno compensate».

Si è altresì costituita ZURICH INSURANCE - GRUPPO ZURICH ITALIA chiedendo «NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: – respingersi ogni domanda proposta dal ricorrente nei confronti di New World Service S.r.l. e, di conseguenza nei confronti di Zurich. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA – nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità, ancorché concorsuale, di New Word service S.r.l. dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurative e, per l'effetto, rigettarsi la relativa domanda di manleva nei confronti di Zurich. NEL MERITO, IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: – nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa dichiararsi Zurich tenuta al pagamento nei limiti contrattualmente previsti; – dichiararsi la corresponsabilità di R F P , e di Isolfin S.p.a. nella causazione dell'infortunio de quo in misura prevalente. IN OGNI CASO – con rifusione delle spese di lite»

Istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti, l'interrogatorio libero/formale delle parti, l'espletamento di c.t.u. medico legale, la causa viene all'odierna udienza ex art. 221, co. 6 e 7, d.l. 34/20, discussa, previo scambio di note, e decisa con la presente sentenza.

*** **

1. Deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della presente azione atteso che il verbale di conciliazione sottoscritto in data 9.5.2019 riguarda unicamente la controversia a cui il verbale si riferisce e cioè lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel 5° livello atteso che si legge nel predetto verbale "con la sottoscrizione del presente verbale, le parti, come sopra assistite, confermano di aver composto in via definitiva la lite in oggetto relativa al rapporto di lavoro dal 4 giugno 2018 al 6 ottobre 2018 e che per tale titolo e/o ragione non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra".

2. Andando al merito della causa, il ricorrente ha allegato: di aver lavorato, dopo un periodo in cui aveva operato in proprio, alle dipendenze della New World Service dal 4.6.2018 al 5.10.2018 con un contratto a tempo determinato, qualifica e mansioni di operaio coibentatore presso il cantiere FINCANTIERI di Marghera nel subappalto tra Isolfin s.r.l. e New World Service s.r.l.; che i dipendenti di Isolfin lavoravano insieme agli operai della New World Service e la Isolfin organizzava il lavoro degli operai della New World Service i quali ricevevano ordini direttamente dal capo cantiere della Isolfin, S. D. Silv.; di essere stato addetto sino ai primi giorni di settembre 2018 all'attività di coibentazione sulla nave-costruzione 6244 e poi all'attività di assistenza ai lavori di pitturazione di parti di altra nave in costruzione Carnival 6272: più esattamente il suo lavoro consisteva nel prendere il muletto e portare le latte di pittura e solvente nelle varie postazioni di verniciatura e poi nel ritirare le latte vuote a fine lavoro; che l'attività di pitturazione si svolgeva per i pezzi piccoli in 3 cabine chiuse (c.d. capannette) e per i grandi blocchi a poppa del bacino ove erano posizionate le sezioni di nave destinate alla pitturazione; di aver seguito un orario di lavoro dalle 15.00 alle 24.00: arrivava in cantiere alle 15.00 secondo le indicazioni ricevute da C. M., capo produzione Isolfin, firmava il foglio presenze consegnatoli da S. D. S. e riceveva da questi gli ordini di lavoro, terminava alle 24.00; che il 6.9.2018 – poi corretto nel 5.9.2018 – verso le ore 23.00 mentre si trovava fuori delle capannette, nella zona bacino, per caricare le latte vuote giunto con il muletto accanto alle latte di pittura vuote scendeva, in quel momento B. M. S. lavoratore addetto alla macchina/pompa a spruzzo dopo aver tolto dal tubo/manichetta la pistola erogatrice apriva la valvola dell'aria e dal tubo, in pressione usciva un getto di liquido solvente misto a pittura che colpiva egli ricorrente al volto ed altresì colpiva il collega I. H.; di essersi recato al bagno e lavato la faccia non provando in quel momento alcun dolore; che tuttavia tornato a casa nella notte avvertiva fastidio e bruciore al naso; di essersi recato il 7.9.2018 alle ore 12.00 prima dell'inizio del turno di lavoro presso l'infermeria dello stabilimento di FINCANTIERI ove esponeva l'accaduto al medico di turno il quale lo visitava e gli consegnava una pomata Cortanest Plus che egli utilizzava nei successivi 10 gg; di avere il 16.9.2018 avvertito in bocca un senso di amaro ed assenza di olfatto e di essersi pertanto recato dal proprio medico durante il quale gli prescriveva una visita specialistica ospedaliera; di essersi sottoposto a varie visite e che in data 18.10.2018 eseguiva visita di olfattometria soggettiva che accertava e diagnosticava la perdita olfattiva

3. Ha precisato ancora il ricorrente che la macchina/pompa utilizzata per la pitturazione a spruzzo funzionava ad aria compressa, con pressione 7 M/bar, che la sera del 5.9.2018 M. S. stava eseguendo la pulizia della stessa che consisteva nel far passare nella macchina un diluente per eliminare i residui di pittura scaricandolo nei bidoni, tale

diluyente denominato Epossidico 220, B2 prodotto dalla Brega SRL portava sulla etichetta i seguenti segnali di pericolo "H304 può essere letale in caso di ingestione o penetrazione nelle vie respiratorie; H373 può provare danni agli organi in caso di esposizione prolungata; H318 provoca gravi lesioni oculari; H315 provoca irritazione cutanea; P232 tenere il recipiente ben chiuso; P280 indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi, il viso" (come da doc. 7 foto di un bidone di diluyente epossidico); prima di mettere in funzione la macchina per far uscire il solvente che ha eseguito il lavaggio l'operatore dovrebbe azionare una manopola rotonda per fare abbassare la pressione in uscita e che quella sera M S aveva messo di scaricare la pressione, di talché messa in funzione la pompa essendo la manichetta priva di pistola erogatrice fuoriusciva un violento getto di solvente che colpiva al volto sia il ricorrente sia il collega I H .

4. Il fatto è stato integralmente contestato dalle convenute, che hanno dedotto New World Service di non aver mai avuto notizia che il ricorrente fosse stato vittima del fatto come descritto e Isolfin di essere totalmente estranea al rapporto di lavoro tra il ricorrente e la New World Service.

5. Il ricorrente interrogato ha ribadito e precisato la dinamica del fatto e spiegato l'erronea indicazione del 6.9.2018: «avevo la mansione di portare i vasi di pittura sulle varie postazioni dove dovevano essere eseguite le lavorazioni di pittura. A fine turno passo con il muletto, tutte le sere, questo è il mio compito, per ritirare i vasi vuoti di pittura. Arrivo scendo dal muletto, mi avvicino ai vasi vuoti da portare via, prendo i vasi li carico nella cesta e attendiamo là 5 - 10 minuti nel mentre loro pulivano le macchine, perché erano due le postazioni, per loro intendo dire gli operai addetti alla macchina e cioè B M S , il quale era in realtà un molatore ed era addetto alla macchina da 15 giorni, eravamo a 4 mt di distanza dalla macchina, eravamo io e T D S , I H che è spruzzatore e poi c'erano altri operai di cui non ricordo i nomi, in tutto eravamo 6-7, stavamo aspettando che S finisse di pulire la macchina, ad un tratto è arrivato addosso a me e a I un getto di pittura catalizzata con diluyente. (...) nella fase di pulitura S ha tolto la pistola da spruzzo dalla guaina, ha messo la guaina dentro un secchio per eseguire la pulitura della guaina che sarà lunga circa 30 mt per guaina intendo un tubo ad alta pressione, nel momento in cui si è avvicinato alla macchina avrebbe dovuto abbassare il manometro della pressione dell'aria e non l'ha fatto ed ha aperto immediatamente la valvola in tal modo la pressione ha fatto muovere la guaina che ha iniziato a svolazzare e un getto è arrivato a noi(...). ho ancora le foto conservate nel cellulare, il fatto si è svolto la notte tra il 5 e il 6 settembre alle ore 23:00 circa, perché alle 24:00 la infermeria del cantiere chiude, noi siamo gli ultimi ad uscire dal cantiere(...). la foto mi è stata fatta da T che poi me l'ha inviata, infatti il giorno dopo mi

è caduto il telefonino nella pittura ed ho dovuto cambiarlo, ho recuperato successivamente foto che si erano salvate in automatico in cloud. Ribadisco di avere sbagliato in ricorso nel dire le ore 23 del 6 settembre erano le ore 23 del 5 settembre(...). siamo dunque stati colpiti in volto dal getto e dopo siamo andati al bagno a sciacquarci la faccia con l'acqua fresca, si tratta infatti del diluente più potente che c'è e iniziava bruciare. (...) poi ho preso il muletto e sono andato a scaricare i vasi, ho finito il turno e siamo andati tutti via. In quel momento avvertivo solo del bruciore in faccia. Quando sono arrivato a casa mi sono messo della crema PREP. Il 6 settembre sono andato regolarmente al lavoro, abbiamo parlato tra noi operai di quello che era successo, eravamo io mio fratello () e T , eravamo in una delle capannette, ho svolto il mio regolare lavoro e cioè ho portato le latte di pittura alle varie postazioni e poi sono stato nella capannetta con T dove ho steso delle staffe (400-500) che dovevano essere pitturate, poi alle 23:00 ho fatto di nuovo il giro di raccolta delle latte. E basta poi a fine turno sono andato via. Fino a questo momento stavo benissimo. Quando sono arrivato a casa mi sono fatto la doccia e soffiandomi il naso sono uscite croste e sangue, durante la notte ho sentito amaro in bocca, pertanto al mattina dopo, poiché dovevo iniziare il lavoro alle 15:00, mi sono recato con mio fratello alla infermeria di FINCANTIERI qui il medico mi ha dato una pomata CORTANET PLUS da mettere nel naso 3 volte la giorno, e mi ha detto " non è cosa da infortunio" io mi sono attenuto a quello che mi ha detto il medico, però nei giorni successivi ho continuato a sentire l'amaro in bocca e a non avere l'olfatto, sono tornato dopo circa 15 gg all'infermeria di FINCANTIERI e il medico mi ha detto di continuare con la pomata. Poiché la cosa non passava sono andato dal mio medico di base che mi ha mandato a fare una visita all'ospedale a Venezia la visita non ha rilevato nulla mi hanno messo un sondino nel naso ma non hanno rilevato escoriazioni, sono tornato nuovamente dal mio medico che mi ha prescritto una visita specialistica all'ospedale all'angelo e qui hanno accertato che non riuscivo a sentire gli odori. La situazione è ancora questa ho perso l'olfatto. (...) la stessa sera del 5 settembre ho parlato con il responsabile della NWS e poi se ne è parlato il giorno dopo in cantiere, però io non avevo ancora il problema. (...) ho continuato a lavorare per la NWS sino al 5/10/2018 perché avevo un contratto a termine, quando mi sono reso conto del problema ho cercato di chiamare S che è proprio il titolare della società ma non mi rispondevano. Anzi preciso il 5 ottobre mi sono dimesso io perché il titolare e il responsabile quando li chiamavo non mi rispondevano. (...) da quando sono stato investito con questo spruzzo a quando si è manifestato che non avevo l'olfatto non mi è accaduto niente [altro] che possa avere influito sull'olfatto. Io ero una persona sanissima e prima avevo fatto il capo cantiere ad Ancona. ADR: il mio orario di lavoro normale era dalle 15:00 alle 24:00 per 5 gg alla settimana + il sabato nel quale lavoravamo alla mattina, il mio lavoro consisteva nel portare le latte alle varie postazioni e poi andare a ritirare le latte vuote, spirare

le macchine e aiutare i pittori nelle capannette a volte anche catalizzavo [la] pittura e la versavo nelle macchine».

6. Tutti i testi compresi D S T e I H che avrebbero dovuto essere presenti, secondo quanto riferito dal ricorrente, al fatto hanno riferito di non ricordare e di non averne avuto conoscenza ad eccezione del fratello del ricorrente il quale ha riferito « (...) la sera del 5 settembre io ero a circa 20 mt da S , avevamo due macchinette a testa per la preparazione delle pitture. Intorno alle 22:00- 22:30 ho visto che attorno alla postazione di S c'erano alcune persone tra cui mio fratello che era andato a raccogliere i bidoni vuoti della pittura. Ad un certo punto ho visto che tutte queste persone scappavano perché non so esattamente cosa sia successo dalla macchinetta di S c'era uno spruzzo. Comunque S stava pulendo la macchinetta e quindi era diluente. Io non mi sono avvicinato in quanto c'erano le macchinette che stavo seguendo io che lavoravano. Più tardi il capo cantiere S è venuto a farmi vedere delle foto che aveva scattato a mio fratello. (...) riconosco le foto docc. 9 a e 9 b come quelle che mi ha mostrato S (...) dopo circa due giorni ho accompagnato mio fratello all'infermeria del cantiere. Io sono rimasto fuori in sala d'attesa ma ho sentito il medico che gli diceva che non era il caso di aprire un infortunio e gli diede una pomata. (...) mio fratello andava prima di me in quanto il capo cantiere di Isolfin, se non sbaglio M , gli aveva detto di andare un'ora prima per preparare la pittura e spostare le macchinette delle pompe. (...) la sera del 5 settembre oltre a S c'erano i che era lo spruzzatore, P che era un responsabile di Isolfin che rimaneva alla sera con noi, T e un'altra persona di cui non ricordo il nome e poi mio fratello e S che era il capo cantiere di NWS. (...) la mansione di mio fratello era sempre la stessa cioè portare i bidoni e le macchinette alle postazioni dei verniciatori, e poi alla sera andava a riprendere i bidoni vuoti e le macchinette pulite e portava queste ultime in magazzino. (...) portare i bidoni di pittura era un lavoro continuo durante tutto l'orario di lavoro perché lo chiamavamo mano a mano che finivamo la pittura e ce ne serviva ancora. (...) confermo che dopo lo spruzzo di diluente ricevuto il 5 settembre mio fratello non sente più gli odori e nemmeno l'odore di gas tanto che deve portare addosso un rilevatore di gas quando è a bordo nave. (...) la sera del 5 settembre mio fratello è stato colpito dal diluente in quanto quando si lava la macchinette la stesa prima scarica la pittura che rimane e poi esce il diluente e in quel momento dovrete abbassare la pressione della macchina perché il diluente è molto più liquido e esce più velocemente(...)»

7. Ritiene la giudicante che l'evento debba ritenersi provato, non solo perché è stato confermato da R A fratello del ricorrente ma anche perché a seguito di richiesta del CTU, FINCANTIERI ha fatto pervenire la seguente documentazione « Registro prestazioni terze ditte redatto dal Servizio sanitario aziendale di Fincantieri SpA in data 07.09.2018 [doc

inviata da Fincantieri SpA] "Natura della richiesta di prestazione: Riferita ustione da contatto con agenti chimici nelle coane nasali Prestazioni ed eventuali annotazioni: Cortanest Plus sulle narici"», circostanza che comprova la ricostruzione del ricorrente.

8. Inoltre da un punto di vista medico legale l'ausiliario del CTU e quest'ultimo hanno concluso che il ricorrente è affetto da " completa anosmia" e che "si può comunque affermare che la situazione sia ascrivibile con ragionevole certezza all'evento accidentale riferito di esposizione con contatto cutaneo mucoso del volto alla miscela di solventi e vernici catalizzate, sostanze che rientrano comunque nel gruppo tabellato di agenti olfatto lesivi allegati alla presente certificazione".

9. Diversamente da quanto rilevato dalle resistenti e dalle compagnie assicurative l'ausiliario del CTU ed il CTU non hanno dato per accaduto il fatto ma hanno ritenuto che in base alle conoscenze scientifiche e alla tempistica dell'accesso alla infermeria FINCANTIERI il 7.9.2018 e ai successivi accertamenti, l'anosmia di cui il ricorrente soffre sia riconducibile all'evento così come descritto dal ricorrente.

10. A ciò si aggiunga che il ricorrente già in data 12.11.2018 aveva comunicato – pur sbagliando il legale nel riportare le date 16.9.2018 anziché 6.9.2018 che poi era il 5.9.2018 – attraverso il proprio legale al datore di lavoro di essersi infortunato, descrivendo i fatti così come oggi riportati. Dunque vi è stata una reazione pressoché immediata che depone per l'effettivo verificarsi del fatto descritto in ricorso.

11. Il CTU ha concluso che "Il giorno 06.09.2018 [rectius: 5.9.2018] il sig. F P R è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, a seguito del quale residua iposmia con disgeusia. Il periodo di danno biologico temporaneo è quantificabile in un periodo al 50% di 10 giorni e al 25% di 15 giorni. Il grado di sofferenza è definibile di media entità nel periodo di malattia e alla stabilizzazione dei postumi permanenti. Sussiste, quale postumo permanente, un danno biologico quantificabile nella misura del 5% (cinque per cento)".

12. Nonostante ormai l'azione di risarcimento dei danni patiti a causa di un infortunio sul lavoro (per postumi permanenti non inferiori al 6%) sia a titolo di «danno differenziale» e quindi operi nell'ambito dell'esclusione della regola dell'esonero ex art. 10 d.p.r. 1124/1965, tuttavia la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al datore di lavoro provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tanto che il fatto ignoto grava sul debitore dell'obbligo di sicurezza; ciò significa che il datore di lavoro, nell'ambito del predetto obbligo di sicurezza dell'integrità psicofisica del datore di lavoro, è tenuto ad adottare le misure nominate e tutte quelle necessarie secondo l'esperienza e l'evoluzione della tecnica, ed altresì è tenuto a vigilare che il lavoratore si attenga alle disposizioni impartite e alle procedure adottate in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e utilizzi i d.p.i.

13. Come ripetutamente affermato, infatti, a norma dell'art. 2087 c.c. l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; trattandosi di responsabilità contrattuale, trova applicazione l'art. 1218 c.c. in virtù del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

14. L'art. 2087 cod. civ. non configura, come ripetutamente affermato alla giurisprudenza, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ossia di responsabilità del datore di lavoro basata su di un criterio puramente oggettivo di imputazione dell'evento lesivo collegato al rischio inerente all'attività svolta nel suo interesse, potendo il datore di lavoro, in linea con i principi generali in tema di obbligazioni, fornire la prova, quando sia dedotta la violazione da parte sua dell'obbligo contrattuale di cui al citato art. 2087 cod. civ., dell'avvenuto adempimento di tale obbligo, e cioè di aver adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi commessi all'attività lavorativa, ivi compresi i rischi inerenti al luogo in cui è sito l'ambiente di lavoro (vd. ex plurimis Cass. n. 6169 del 20/06/1998).

15. Peraltro, una volta provato l'inadempimento e il danno, la prova che tutto era stato predisposto per il rispetto del precetto del suddetto art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento impreveduto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro, restando a suo carico il fatto ignoto (vd. Cass. n. 4184 del 24/02/2006).

16. Costituiscono inoltre principi consolidati i seguenti:

-l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 comma secondo, che espressamente prevede limiti all'iniziativa privata per la sicurezza) che impone - a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione - di anteporre al proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua (vd. Cass. n. 17314 del 30/08/2004);

-il datore di lavoro deve non solo predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche vigilare sulla loro osservanza da parte di quest'ultimo (vd. ex plurimis Cass. n. 10097 del 09/05/2011);

-per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività

lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (vd. Cass. n. 18786 del 05/09/2014).

17. Sotto quest'ultimo aspetto si è chiarito che il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute; conseguentemente, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (vd. Cass. n. 27127 del 04/12/2013).

18. Nel caso in esame alcun comportamento abnorme può essere addebitato al ricorrente il quale si è limitato a svolgere le proprie mansioni e non si trovava vicino al verniciatore mentre questo stava lavorando ma a debita distanza.

19. Per contro la New World Service è tenuta a rispondere dei danni patiti dal ricorrente per non aver adeguatamente formato B M S il quale ha posto in essere un'operazione errata a causa della quale il ricorrente è stato colpito al volto da diluente e vernice; in ordine alla formazione di S così come in ordine alla formazione del ricorrente nulla è stato provato e solo genericamente è emerso dalle deposizioni testimoniali che il ricorrente avrebbe dovuto sapere di non stare vicino al verniciatore mentre questo stava lavorando e che tutti gli operai fanno un corso sulla sicurezza con FINCANTIERI.

20. Per quanto riguarda Isolfin deve richiamarsi il disposto di cui all'art. 26, co. 4, d.lgs. 81/2008 secondo il quale "(...)l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici", ove l'infortunio oggetto di causa non appare legato ad un rischio specifico dell'appaltatore.

21. Pertanto New World Service e Isolfin debbono essere condannate in solido a risarcire il ricorrente del danno non patrimoniale patito che si liquida in applicazione delle tabelle di Milano 2021 come segue: danno biologico permanente € 7.305,00 (5% - 45 anni) + 30% (tenuto conto della sofferenza media) = 9.496,50, danno biologico temporaneo € 99 + 30% = 128,00/die, € 64x10=640 + € 32 x 15=480,00 e quindi complessivamente €

10.616,50 oltre alle spese mediche di cui al doc. 4 ricorso di € 20,10 oltre agli interessi legali dall'infortunio al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo effettivo.

22. Quanto alle domande di garanzia, sulla domanda di New World Service Zurich ha eccepito l'inadempimento alla Clausola di regolazione del premio, questo, infatti, come si legge anche nella polizza è determinato in una percentuale su un fatturato di € 500.000, la clausola di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali (Regolazione del Premio) prevede che " Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, l'indicazione del Fatturato (come da definizione). Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di Sinistro, liquidabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, il Risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consultiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili".

23. Zurich ha eccepito che il contratto è scaduto nel 2019 e la società non ha mai comunicato il fatturato e sul punto nulla la società New World Service ha mai dedotto (di avere in realtà inviato il fatturato, che il fatturato non ha mai comunque superato € 500.000

con produzione dei relativi bilanci, che alcuna informazione la Compagnia aveva mai chiesto, limitandosi ad affermare che nel settembre 2018 la polizza era operativa.

24. Deve pertanto concludersi per la inoperatività della polizza Zurich e rigetto della domanda di garanzia formulata da New World Service.

25. Quanto alla domanda di garanzia di Isolfin nei confronti di Generali Italia S.p.A. questa ha dato atto dell'esistenza e validità della polizza assicurativa n. 370073359 Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro ma ha eccepito che il rischio per cui è causa non è assicurato.

26. Tale eccezione è fondata e deve essere accolta in quanto ai sensi dell'art. 2 lett. c) delle Condizioni Generali "ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi: c) (...) i subappaltatori e loro dipendenti, (...)”

27. La società New World Service s.r.l. ha altresì proposto domanda di riconvenzionale per l'indennità sostitutiva del preavviso in quanto il ricorrente era stato assunto a tempo determinato con scadenza prorogata al 3.6.2019 e aveva rassegnato le dimissioni senza preavviso in data 5.10.2018.

28. Deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente in quanto non è stata formulata istanza di spostamento udienza ex art. 418 c.p.c.

29. In ordine alla inderogabilità della formalità prevista dal tale norma si veda ex plurimis Cass. L., 23815/2007 ("Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo; tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta "reconventio reconventionis"), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418 cod. proc. civ. impone di ritenere che in tal caso l'attore è soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale").

30. Dall'inammissibilità della domanda riconvenzionale consegue l'inammissibilità della reconventio reconventionis spiegata dal ricorrente.

31. La domanda di manleva tra Isolfin e New World Service non è soggetta al rito del lavoro e non opera la connessione ex art. 40, co. 3, c.p.c. non trattandosi di una ipotesi di garanzia impropria.

32. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite, che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - tra ricorrente e resistenti e tra resistenti e compagnie assicurative avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che l'infortunio occorso al ricorrente in data 5.9.2018 è ascrivibile alla responsabilità di New World Service s.r.l. e per l'effetto condanna New World Service s.r.l. e Isolfin in solido ex art. 26 d.lgs. 81/2008 al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente che liquida in € 10.616,50 e spese mediche per € 20,10 (doc. 4 ricorso) oltre agli interessi legali dall'infortunio al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo effettivo ;

2) Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da New World Service s.r.l. e conseguentemente della reconventio reconventions proposta dal ricorrente nei confronti di New World Service s.r.l.;

3) Rigetta le domande di garanzia svolte da New World Service nei confronti di Zurich e da Isolfin nei confronti di Generali Italia;

4) Condanna New World Service e Isolfin in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.

5) Condanna New World Service alla rifusione delle spese di lite in favore di Zurich che liquida in € 2.345,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge;

6) Condanna Isolfin alla rifusione delle spese di lite in favore di Generali Italia S.p.A. che liquida in € 2.345,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge

7) Pone definitivamente a carico di New World Service e Isolfin in solido le spese di c.t.u. separatamente liquidate.

Venezia, all'udienza del 25/05/2022

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara